



REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Piano di previdenza dipendenti (AN)

Valido dal 1° gennaio 2013

Le denominazioni personali valgono sempre per ambo i sessi.

Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali.

Indice

Capitolo 1	Persone assicurate.....	1
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate.....	1
Art. 2	Inizio della previdenza.....	1
Capitolo 2	Basi di calcolo	1
Art. 3	Salario assicurato	1
Art. 4	Aliquote di conversione	1
Capitolo 3	Prestazioni di previdenza	1
Sezione 1	In caso di vecchiaia	1
Art. 5	Rendita di vecchiaia.....	1
Art. 6	Rendita per figli di pensionati	1
Art. 7	Chiusura del conto supplementare.....	1
Sezione 2	In caso di decesso	2
Art. 8	Rendita per coniugi	2
Art. 9	Rendita per orfani	2
Art. 10	Capitale di decesso.....	2
Art. 11	Chiusura del conto supplementare.....	2
Sezione 3	In caso d'invalidità.....	2
Art. 12	Rendita d'invalidità.....	2
Art. 13	Rendita per figli di invalidi.....	2
Art. 14	Esonero dal pagamento dei contributi.....	2
Art. 15	Chiusura del conto supplementare.....	3
Capitolo 4	Finanziamento	3
Sezione 1	Contributi.....	3
Art. 16	Ripartizione dei contributi.....	3
Art. 17	Debitore	3
Art. 18	Aliquote di contribuzione.....	3
Sezione 2	Prestazione di libero passaggio apportata	3
Art. 19	Ammontare delle prestazioni regolamentari complete.....	3
Capitolo 5	Disposizioni finali.....	3
Art. 20	Modifica del piano di previdenza	3
Art. 21	Testo determinante.....	3
Art. 22	Entrata in vigore	3
Appendice.....		4
Art. 1	Aliquote di conversione	4
Art. 2	Aliquote di contribuzione.....	4
Art. 3	Ammontare delle prestazioni regolamentari complete.....	4
Art. 4	Modifica dell'appendice	4
Art. 5	Testo determinante.....	5
Art. 6	Entrata in vigore	5

Capitolo 1 Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

In base a questo piano di previdenza sono assicurati tutti i lavoratori dipendenti di tutte le imprese aderenti alla Fondazione, a condizione che dette persone percepiscano un salario annuo soggetto alla LPP.

Art. 2 Inizio della previdenza

La previdenza ha inizio il giorno in cui la persona assicurata inizia o avrebbe dovuto iniziare l'attività lavorativa in base al contratto di lavoro, in ogni caso il giorno in cui si reca al luogo di lavoro, al più presto tuttavia il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età.

Capitolo 2 Basi di calcolo

Art. 3 Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al salario coordinato conformemente all'art. 8 LPP.

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione vengono definite nell'appendice.

Capitolo 3 Prestazioni di previdenza

Sezione 1 In caso di vecchiaia

Art. 5 Rendita di vecchiaia

- | | |
|--------------------------|---|
| Pensionamento ordinario | ¹ La rendita di vecchiaia viene determinata in base all'aver disponibile sul conto di vecchiaia della persona assicurata al pensionamento ordinario e alle aliquote di conversione valide a quel momento. |
| Pensionamento anticipato | ² In caso di pensionamento anticipato viene determinata in base all'aver disponibile a quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione ridotte secondo principi attuariali. |
| Pensionamento differito | ³ In caso di pensionamento differito viene determinata in base all'aver disponibile a quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione aumentate secondo principi attuariali. |

Art. 6 Rendita per figli di pensionati

La rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia corrente.

Art. 7 Chiusura del conto supplementare

Il conto supplementare viene chiuso al raggiungimento dell'età di pensionamento e l'aver disponibile su questo conto viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale.

Sezione 2 In caso di decesso

Art. 8 Rendita per coniugi

La rendita per coniugi ammonta:

- a. al 60% della rendita d'invalidità assicurata in caso di decesso di una persona assicurata attiva;
- b. al 60% dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità corrisposta in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

Art. 9 Rendita per orfani

La rendita per orfani ammonta:

- a. al 20 % della rendita d'invalidità assicurata in caso di decesso di una persona assicurata attiva;
- b. al 20 % dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità corrisposta in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

Art. 10 Capitale di decesso

Il capitale di decesso corrisponde all'avere disponibile sul conto di vecchiaia al giorno del decesso.

Art. 11 Chiusura del conto supplementare

Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l'avere disponibile su questo conto viene versato come capitale di decesso.

Sezione 3 In caso d'invalidità

Art. 12 Rendita d'invalidità

La rendita d'invalidità viene determinata in base all'avere composto

- a. dall'avere del conto di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità e
- b. dalla somma dei futuri accrediti di risparmio senza interessi per gli anni mancanti compresi dall'inizio dell'assicurazione fino all'età di pensionamento ordinaria, calcolati sulla base dell'ultimo salario assicurato percepito dalla persona assicurata totalmente abile al lavoro

e alle aliquote di conversione valide all'età di pensionamento ordinaria della persona assicurata.

Art. 13 Rendita per figli di invalidi

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20% della rendita d'invalidità corrente.

Art. 14 Esonero dal pagamento dei contributi

La persona assicurata che percepisce una rendita d'invalidità dell'Assicurazione federale per l'invalidità ha diritto all'esonero dal pagamento dei contributi.

Art. 15 Chiusura del conto supplementare

Se la persona assicurata percepisce una rendita intera dell'AI, il saldo del suo conto supplementare viene versato sotto forma di capitale.

Capitolo 4 Finanziamento

Sezione 1 Contributi

Art. 16 Ripartizione dei contributi

I contributi vengono versati in parti uguali dal datore di lavoro e dalla persona assicurata. È ammessa una ripartizione più favorevole per la persona assicurata.

Art. 17 Debitore

Il datore di lavoro è tenuto al pagamento della totalità dei contributi.

Art. 18 Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse vengono stabilite nell'appendice.

Sezione 2 Prestazione di libero passaggio apportata

Art. 19 Ammontare delle prestazioni regolamentari complete

L'ammontare delle prestazioni regolamentari complete è stabilito nell'appendice.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 20 Modifica del piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare il presente piano di previdenza in qualsiasi momento.

Art. 21 Testo determinante

Fa stato la versione tedesca del piano di previdenza.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 6 dicembre 2012. Entra in vigore il 1° gennaio 2013 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Appendice

Art. 1 Aliquote di conversione

L'aliquota di conversione applicata all'età di pensionamento di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini ammonta al 6,8%. In deroga a questo principio, per gli uomini della classe 1948 vale un'aliquota di conversione pari al 6,85%.

Art. 2 Aliquote di contribuzione

Aliquote ¹ Valgono le seguenti aliquote di contribuzione:

Età	Contr. di risp.		Contr. di rischio		Quota per le spese amm.		Contributo complessivo	
	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo
18-24	-	-	2.2	1.7	1.4	1.4	3.6	3.1
25-34	7.0	7.0	3.7	3.2	1.4	1.4	12.1	11.6
35-44	10.0	10.0	5.5	7.0	1.4	1.4	16.9	18.4
45-54	15.0	15.0	7.0	9.2	1.4	1.4	23.4	25.6
55-64/65	18.0	18.0	4.0	6.1	1.4	1.4	23.4	25.5

Limitazione della quota per le spese amministrative

² La quota per le spese amministrative ammonta a un minimo di CHF 72 e a un massimo di CHF 480.

Art. 3 Ammontare delle prestazioni regolamentari complete

Tabella ¹ L'ammontare delle prestazioni regolamentari complete viene calcolata in base alla seguente tabella in cui sono integrati i contributi di risparmio per l'anno in corso:

Età	Tasso massimo	Età	Tasso massimo	Età	Tasso massimo
25	7%	39	132%	53	365%
26	14%	40	144%	54	386%
27	21%	41	156%	55	409%
28	29%	42	169%	56	434%
29	36%	43	181%	57	458%
30	44%	44	194%	58	483%
31	51%	45	212%	59	508%
32	59%	46	230%	60	534%
33	67%	47	249%	61	560%
34	75%	48	267%	62	586%
35	86%	49	286%	63	613%
36	97%	50	306%	64	640%
37	109%	51	325%	65	668%
38	120%	52	345%		

Calcolo ² Corrisponde al tasso massimo moltiplicato per il salario assicurato. Viene dedotto l'aver di vecchiaia disponibile. Vengono inoltre conteggiati i prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, gli averi di un istituto di libero passaggio e quelli disponibili su un conto supplementare.

Art. 4 Modifica dell'appendice

Il Consiglio di fondazione può modificare la presente appendice in qualsiasi momento.

Art. 5 Testo determinante

Fa stato la versione tedesca dell'appendice.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente appendice è stata approvata dal Consiglio di fondazione il 6 dicembre 2012. Entra in vigore il 1° gennaio 2013 e sostituisce tutte le versioni precedenti.